



COMUNE DI PAU

PROVINCIA DI ORISTANO
"Paese dell'Ossidiana"

Servizio Socio-Assistenziale e Culturale

Prot. n. 5213

Pau, 27/10/2022

BANDO PUBBLICO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (LEGGE N. 431 DEL 09.12.1998, ART.11) – ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 9 dicembre 1998, n.431, art.11
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 29/19 del 22/09/2022;

In esecuzione della propria determinazione n° 158 del 27/10/2022

RENDE NOTO

Che, a far data dalla **pubblicazione del presente bando e fino al giorno 11 novembre 2022**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione* di cui all'art. 11 della Legge 431/98, anno 2022.

Art.1 - Destinatari

Possono partecipare alla selezione i cittadini residenti nel territorio del Comune di Pau, titolari di contratto di locazione ad uso residenziale - risultanti da contratti di affitto **regolarmente registrati** - di unità immobiliari di **proprietà privata** sita nel Comune di Pau, occupate a titolo di abitazione principale.

Art.2 – Requisiti della locazione

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente erogato. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato, deve essere restituito entro 10 (dieci) giorni.

Sono esclusi dalla presente selezione:

- I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali: A1 – A8 – A9.
- I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;

- I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Art.3 – Requisiti richiesti per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea; i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di permesso / carta di soggiorno ai sensi del D.Lgs n° 286/98;
- possedere la residenza anagrafica nel Comune di Pau e precisamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; **(solo per gli immigrati)** è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno **10 anni nel territorio nazionale ovvero da almeno 5 anni nella Regione Sardegna** (ai sensi del D.L. 25.06.2008 n° 112 – capo IV art. 11, convertito con legge 6 Agosto 2008, n° 133). La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Pau e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate;
- essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione Comunale o da qualsiasi altro Ente;
- appartenere ad una delle seguenti fasce:

FASCIA A)

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08- Circolare INPS 197 del 23/12/2021), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

FASCIA B)

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare superiore a quello della fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 15.853,63, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24%.

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

FASCIA COVID)

ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Ai sensi dell'art.1, c.4 del DM n.290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal c.5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente, o in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2022;

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del D.M. n. 278 del 13/07/2022 *"I contributi concessi ai sensi del presente decreto non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto, i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto...."*

Posto quanto sopra, si erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, della lista dei beneficiari".

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di

reddito per la fascia A e B sono innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Art.4 – Documentazione da allegare all'istanza

A pena di esclusione i richiedenti dovranno allegare all'istanza la seguente documentazione:

- copia del documento d'identità, in corso di validità;
- per i cittadini extracomunitari copia del titolo di soggiorno in corso di validità (copia del permesso di soggiorno o copia della richiesta di rilascio o di rinnovo);
- copia contratto regolarmente registrato;
- copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all'anno in corso o copia della documentazione relativa all'adesione al Decreto Leg.vo 23/201 art. 3 "Cedolare secca";
- copia delle ricevute dei pagamenti effettuati, con indicazione del numero e della data di emissione. E' possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile; (le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale);
- certificazione ISEE del nucleo familiare;
- copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili (tipo Post Pay, Pay Pal e qualsiasi altro tipo di carte ricaricabile Bancario o Postale) **intestato al dichiarante (obbligatorio)**

NON SONO AMMESSI CONTI CORRENTI CON CODICE IBAN RELATIVI A LIBRETTI POSTALI

- Accordo tra le parti, ove ricorra il caso;

Art.5 – Modalità di determinazione della misura del contributo

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B o COVID) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità dei contributi é calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B) e fascia COVID è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo del contributo:

I.S.E.E. del nucleo familiare = €. 10.000,00; canone annuo effettivo = €. 3.600,00; canone sopportabile = €. 10.000,00 x 14% = €. 1.400,00;

Ammontare massimo del contributo = Canone annuo effettivo – canone sopportabile;

Quindi l'ammontare massimo del contributo = €. 3.600,00 - €. 1.400,00 = €. 2.200,00

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rilevato da questo Comune, si procederà con la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B e COVID.

Il diritto al contributo decorre dal 1° gennaio 2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione; per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta, per le quali non si è provveduto all'opportuna integrazione e regolarizzazione entro i termini stabiliti dall'Ufficio, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto **escluse**.

Si procede alla formulazione di **tre distinte graduatorie (una per la fascia A, una per la fascia B, una per la fascia Covid)** dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune.

Eventuali osservazioni e opposizioni potranno essere presentate all'Ufficio Socio Culturale entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Art.7 – Motivi di esclusione

Sono motivi di esclusione:

1. la domanda non firmata;
2. la domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'ufficio competente;
3. la domanda pervenuta oltre il termine previsto dal Bando;
4. l'assenza di requisiti indicati dal bando;

Art.8 – Modalità di erogazione del Fondo

Il Comune provvede all'erogazione del contributo in questione a seguito di accreditamento, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione.

Art.9 – Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando, all'ufficio protocollo del Comune, il termine è fissato per il giorno 11 novembre 2022.

Art.10 – Distribuzione/acquisizione della modulistica e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze, debitamente sottoscritte e corredate della documentazione sopra indicata, devono essere complete di tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione, ed essere presentate o spedite, **esclusivamente, all'ufficio del protocollo del Comune di Pau entro il termine perentorio sopra indicato, pena l'esclusione.**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate esclusivamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Pau.

ART. 11 . INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Pau, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione dei servizi richiesti, nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri propri dell'Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell'Amministrazione.

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd "minimizzazione dei dati", i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato inserimento comporterà l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie espressamente previste dalla vigente normativa.

I dati raccolti ai sensi del presente avviso saranno comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione

all'Albo Pretorio On line (ai sensi dell'art. 32, L. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione Trasparente" (ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii).

I dati conferiti, saranno trattati dall'Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell'attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell'Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare.

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi.

Art.12 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

ART.13 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e 109/98 nonché dai relativi decreti di attuazione e dalla normativa vigente in materia.

Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Nicoletta Marongiu